



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Ex art. 60 c.p.a., sul ricorso n. 761 del 2013, proposto dall':

- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi e dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Garibaldi 43;

contro

- il Comune di San Pietro Vernotico, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Massari, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Massimo Quarta, in Lecce alla via Giovanni Guerrieri 1/A;

nei confronti di

- Maria Giovanna Scotti;

per l'annullamento

- della determinazione n. 184 dell'8 aprile 2013 con la quale il Comune di San Pietro Vernotico ha aggiudicato il servizio di direzioni lavori, misura e contabilità, nonché di coordinamento in materia di sicurezza nella fase esecutiva, all'arch. Maria Scotti;

- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresa la nota del 29 aprile 2013.

Visto il ricorso.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Pietro Vernotico.

Visti gli atti della causa.

Relatore alla camera di consiglio del 30 maggio 2013 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Quinto e Massari.

Sentite le parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a..

1.- Premesso che gli Ordini professionali ricorrenti censurano il provvedimento con il quale l'Amministrazione Comunale intimata aggiudicava, relativamente ai disposti <<lavori di adeguamento dei recapiti finali di reti di fognatura pluviale che scaricano nel sottosuolo attraverso pozzi assorbenti>>, i servizi di <<direzione lavori, misura e contabilità, nonché coordinamento in materia di sicurezza nella fase esecutiva>>.

2.- Rilevato che, in particolare, essi contestano la riconducibilità dei servizi in parola alle competenze degli iscritti all'Albo degli Architetti (tale è l'aggiudicataria) piuttosto che a quelle degli iscritti all'Albo degli Ingegneri.

3.- Osservato in via preliminare, quanto al tema della legittimazione al gravame, che la giurisprudenza amministrativa <<ha da tempo riconosciuto ampia legittimazione al ricorso giurisdizionale in capo agli Ordini e Collegi professionali a tutela sia di interessi propri dell'ente che di interessi propri ed esponenziali del gruppo professionale nel suo complesso.

Gli Ordini degli ingegneri, degli architetti, dei geologi, devono ritenersi, infatti, legittimati ad impugnare avvisi o bandi di gara o, più in generale, atti di procedure selettive poste in essere da pubbliche amministrazioni per la scelta dei professionisti cui affidare incarichi di progettazione, ogni qual volta le regole di

scelta del contraente e gli atti della procedura siano idonei a determinare la lesione di profili della professionalità dei professionisti partecipanti. Detta legittimazione sussiste [...] qualora le regole della procedura siano direttamente incidenti sulle regole professionali (ad es. ammissione di altre professionalità allo svolgimento di attività riservate alla categoria ricorrente [...])>> (T.a.r. Basilicata, I, 8 giugno 2011, n. 352; v. anche T.a.r. Veneto, I, 25 novembre 2003, n. 5909; T.a.r. Campania Napoli, I, 22 febbraio 2000, n. 500).

3.1 Osservato ancora, quanto alla pure dedotta inammissibilità del gravame per mancata censura degli atti inditivi della selezione, che gli atti stessi non esplicitavano, a ben vedere, l'apertura della medesima -anche- a categorie professionali diverse da quella degli ingegneri (<<Soggetti che possono presentare manifestazioni d'interesse per il conferimento dell'incarico: Liberi professionisti in forma singola o associata [...]>>), sicchè di per sé non risultavano concretamente lesivi dell'interesse oggi azionato.

4.- Ritenuto, quanto al 'merito' delle questioni in esame, che secondo l'indirizzo della giurisprudenza amministrativa <<il capo IV del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto, approvato con regio decreto n. 2537 del 1925, disciplina l'oggetto ed i limiti delle competenze spettanti alle due figure professionali.

Al riguardo, non è invero riscontrabile una completa equiparazione tra tali categorie di professionisti. L'art. 51, concernente la professione di ingegnere, prevede una competenza di carattere generale comprendente interventi di vario tipo, relativi alla progettazione, conduzione e stima relativi alle "costruzioni di ogni specie" ed all'impiantistica civile ed industriale, alle infrastrutture ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, riconoscendo in senso lato una abilitazione comprendente ogni forma di applicazione delle tecniche relative alla fisica, alla rilevazione geometrica ed alle operazioni di estimo.

L'art. 52 delimita, invece, la competenza professionale degli architetti alle sole "opere di edilizia civile", che rientrano pure nelle competenze degli ingegneri, eccetto per quanto riguarda la parte non "tecnica" degli interventi su edifici di rilevante interesse artistico.

Orbene non vi è dubbio che nella nozione di "edilizia civile" siano da comprendere tutte le opere anche connesse ed accessorie, purché ovviamente si tratti di pertinenze al servizio di singoli fabbricati o complessi edilizi.

Senonché, nella specie, la delibera impugnata riguarda incarichi relativi all'ammodernamento ed all'ampliamento della rete idrica comunale.

In proposito, tali lavori, concernenti gli impianti della rete urbana di condotta e distribuzione dell'acqua, non sono riconducibili all'ambito dell'"edilizia civile", ma piuttosto rientrano nell'ingegneria idraulica che, ai sensi dell'art. 51 del citato regolamento, forma bensì oggetto riservato alla professione di ingegnere.

Ciò risulta confermato dal successivo art. 54 che, pur estendendo, in via eccezionale, la competenza ordinaria degli architetti diplomati entro una certa data, fa esplicita eccezione per una serie di applicazioni, di carattere più marcatamente tecnico-scientifico, tra le quali appunto le "opere idrauliche" (cfr. Cons. St., IV, 19 febbraio 1990, n. 92).

In definitiva è, quindi, da escludere che gli incarichi in questione possano essere conferiti ad architetti >> (T.a.r. Campania Napoli, I, 14 agosto 1998, n. 2751; più di recente, v. T.a.r. Calabria Catanzaro, II, 9 aprile 2008, n. 354; Consiglio di Stato, IV, 9 maggio 2001, n. 2600).

4.1 Ritenuto inoltre, quanto all'applicabilità dei principi appena richiamati al caso in esame, che gli stessi non possono non rilevare anche con riferimento all'attività di direzione lavori, secondo quanto correttamente precisato dal T.a.r. Emilia Romagna Parma nella sentenza n. 389 del 9 novembre 2011: <<gli articoli 51 e 52 del r.d. n. 2537/1925, confermato nella sua piena vigenza e nel suo contenuto

dall'art. 1 comma 2 del d.lgs. 129/1992 (di attuazione, tra l'altro, della direttiva Cee n. 384/85), riservano alla comune competenza di architetti e ingegneri le sole opere di edilizia civile, mentre rimane riservata alla competenza generale degli ingegneri la progettazione di costruzioni stradali, opere igienico-sanitarie, impianti elettrici, opere idrauliche, operazioni di estimo, estrazione di materiali, opere industriali.

Né può valere l'obiezione per cui, per la direzione dei lavori [...], varrebbe una diversa regola rispetto a quella valevole per la progettazione, in quanto ormai la sede della disciplina della direzione dei lavori si trova nel "Codice dei contratti pubblici" (art. 130), atteso che l'art. 130 del d.lgs. 163/2011 manifesta solo una opzione per quanto concerne la direzione dei lavori, da svolgersi preferibilmente all'interno della stazione appaltante, ma non è norma che riguarda il riparto di competenze tra diverse figure professionali, che rimane invece, regolato dal r.d. n. 2537/1925.

Inoltre, l'art. 148 del d.p.r. 207/2010 (regolamento di esecuzione del d.lgs. 163/2011), sancisce che il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte e in conformità del progetto; sembra pertanto logico che se la progettazione dei lavori è rimessa, secondo l'ordine delle competenze professionali di cui si è detto, alla categoria degli ingegneri anche la direzione dei lavori deve essere affidata per quelle opere alla stessa categoria.

Né può essere accolta la tesi comunale, in base alla quale la distinzione delle competenze tra architetti e ingegneri, in quanto disciplinata da una norma regolamentare (r.d. n. 2357/1925), sarebbe modificabile da regolamenti successivi dei singoli enti locali, e ciò per due ordini di motivi: in primo luogo, in ragione della circostanza per cui il citato r.d., pur non essendo una norma di rango legislativo primario, è fonte sovraordinata rispetto ai regolamenti degli enti locali e, in secondo luogo, in quanto il riparto delle competenze tra le due figure

professionali ivi fissato è stato cristallizzato, come detto, dal d.lgs. 129/1992, che agli articoli 1 e 2 ha attribuito una specifica riserva a favore degli ingegneri per quanto concerne la progettazione di opere viarie non connesse con opere di edilizia civile, qual è all'evidenza l'opera pubblica in parola>>).

4.2 Ritenuto, infine, che la presenza di un ingegnere all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori (l'ing. Martina, ispettore di cantiere) non incide, giuridicamente, sulla questione della legittimazione -in questo caso insussistente- degli architetti a ricoprire l'incarico di cui oggi si discute.

5.- Ritenuto in definitiva che, per quanto fin qui esposto, il ricorso dev'essere accolto, compensandosi tuttavia fra le parti le spese di lite per la natura delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 761 del 2013 indicato in epigrafe, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 30 maggio 2013, con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Ettore Manca, Consigliere, Estensore

Paolo Marotta, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)